RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE
Anno XX Fasc. 6 - 2005

Novelio Furin

I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DEL TRASPORTATORE DI RIFIUTI

Estratto

MVLTA PAVCIS AG

Milano • Giuffrè Editore

I limiti alla responsabilità penale del trasportatore di rifiuti

NOVELIO FURIN (*)

1. Introduzione. — 2. Il dato normativo e il preteso ampliamento delle responsabilità penali del trasportatore di rifiuti. — 3. Critica all'interpretazione estensiva delle responsabilità penali del trasportatore. — 4. L'inesistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento in capo al trasportatore. — 5. I principi dell'affidamento e di autoresponsabilità quali ulteriori motivi di esclusione di responsabilità del trasportatore. — 6. Il concorso del trasportatore nei reati connessi alla gestione dei rifiuti. — 6.1. Il concorso colposo del trasportatore nella contravvenzione del terzo gestore dei rifiuti. — 6.2. Il concorso colposo del trasportatore nel delitto del terzo gestore dei rifiuti. — 6.3. Il concorso omissivo del trasportatore nel reato commissivo del terzo gestore dei rifiuti. — 7. Conclusioni.

1. *Introduzione.*

L'articolato sistema di gestione dei rifiuti è oggi disciplinato da una normativa risultante dal sovrapporsi di norme comunitarie e norme interne (1).

La disciplina base è costituita dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (il cosiddetto decreto Ronchi) e successive modifiche (2), integrato da ultimo dalle disposizioni introdotte con la legge 23 marzo 2001, n. 23.

Il dettato normativo regola in maniera analitica ogni fase del processo di gestione, ed istituzionalizza alcune figure di operatori

---

(*) Avvocato in Vicenza.

(1) Per un *excursus* sulle alterne vicende che hanno portato all'attuale stato della normativa si rimanda, tra gli altri, ad AMENDOLA, *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, Milano, 2003; dello stesso autore *I rifiuti, la normativa italiana e comunitaria*, Milano, 1998.

(2) Dalla data della sua emanazione il decreto Ronchi ha subito numerose modifiche. Tra queste: D.Lgs. 389/1997, legge 426/1998, legge 179/2002 (dette anche Ronchi *bis, ter* e *quater*).

del settore, ponendo in capo alle stesse precisi obblighi comportamentali.

Nonostante tale sforzo di analisi, in non pochi punti la normativa lascia dei vuoti di disciplina (3) ed in tale vuoto, a nostro sommesso e modesto parere, si sono originate interpretazioni fin troppo svincolate dagli intenti originari del legislatore e anche dai principi generali che informano l'ordinamento penale (4).

Quindi, scopo della presente trattazione è quello di cercare di fare chiarezza sul ruolo e sulle responsabilità penali di una figura professionale che è stata scarsamente considerata dal legislatore, forse perché non ritenuta rivestire una funzione centrale all'interno della gestione dei rifiuti: tale è la figura del trasportatore.

Su questo piano, la prima considerazione deve evidenziare che non esistono nel nostro sistema normativo disposizioni che delimitino in maniera espressa l'ambito e la natura di tale responsabilità, qualificandola in maniera peculiare rispetto a quella degli altri soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti.

Alcune delle norme che possono intendersi dirette al trasportatore, sono costruite non con riguardo ai soggetti visti come destinatari di precisi obblighi/divieti, bensì con riferimento alle singole condotte sanzionate (5).

Altre norme, viceversa, dettano precetti rivolti direttamente al trasportatore; tuttavia, manca nel sistema una coerenza, o meglio un'armonizzazione, del dettato normativo (6).

---

(3) Si veda, in proposito, VOLPE, *La gestione dei rifiuti nella nuova disciplina del decreto Ronchi*, in *Dir. e giur. agraria e ambiente*, 1998, p. 488.

(4) Si vedano, tra gli altri, BELTRAME, *Responsabilità per il trasporto di rifiuti e profili di operatività delle procedure semplificate*, in *Giur. pen.*, 2002, pp. 800 ss.; PARODI, *Produttori e detentori di rifiuti: quali obblighi e quali differenze*, in *Ambiente e Sicurezza*, 2 novembre 2004, p. 102; FIMIANI, *Acque, rifiuti e tutela penale*, Milano, 2000; DODARO-TUMBIOLO, *La gestione dei rifiuti dopo il D.Lgs. 22/1997*, in questa *Rivista*, 2000, pp. 557 ss. Per la giurisprudenza, ad esempio, si osservino Cass. pen., Sez. III, sent. 13 febbraio 2002, n. 5662, in *Cass. pen.*, Sez. III, sent. 16 febbraio 2000, n. 1767, in *Dir. e giur. agr.*, 2001, p. 391; Cass. pen., Sez. III, sent. 21 gennaio 2000, n. 4957, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2000; Trib. Udine, sent. 18 aprile 2000, in *Riv. pen.*, 2000, p. 602; Cass. pen., Sez. III, sent. 2 novembre 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 3096; Cass. pen., Sez. III, sent. 7 maggio 1996, n. 2078, in *Riv. pen.*, 1996, p. 1238; Cass. pen., Sez. III, sent. 10 luglio 1992, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2917; Cass. pen., Sez. III, sent. 3 marzo 1992, in *Foro it.*, 1993, II, 648.

(5) In tal senso, l'uso del termine « chiunque » adottato negli artt. 50-53 *bis* D.Lgs. 22/1997 indica la volontà del legislatore di punire qualsiasi persona tenga la condotta descritta, senza distinzioni di qualifica soggettiva.

(6) In proposito sono ancora attuali le considerazioni di NAPOLILLO, *Disciplina giuridica sui rifiuti e violazioni di obblighi sanzionati penalmente*, in *Dir. e giur. agraria e ambinte*, 1999, n. 6, pp. 363 ss., che descrive il complesso normativo de quo come confuso e idoneo a far sorgere problemi di carattere attuativo ed interpretativo, « con orientamenti

Ne consegue, da un lato un contrasto interpretativo che non aiuta una coerente regolamentazione in concreto di questa attività e, dall'altro, sotto l'aspetto giurisdizionale, l'applicazione, talvolta nella prassi, della sanzione penale in relazione alle singole condotte vietate, senza che la stessa venga modulata sull'elemento soggettivo del soggetto agente ed, in ultima analisi, sul dato normativo (7).

Infatti, parte della dottrina (8) pone a carico del trasportatore una serie di obblighi più vasta e non espressa, sulla base di una tendenza alla generalizzazione (e alla conseguente degenerazione) della portata dei principi sottesi alla normativa.

Tale opinione trova conforto anche in quella parte della giurisprudenza propensa a dilatare la risposta sanzionatoria penale a carico del trasportatore, al di là del dettato normativo (9).

La dottrina e la giurisprudenza già richiamate perseguono il risultato di sanzionare penalmente il trasportatore al di là degli obblighi normativamente previsti, attraverso tre vie che si andranno ad esaminare: in primo luogo con l'ampliamento del principio di responsabilizzazione e di cooperazione sancito dal combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 10 del D.Lgs. 22/1997; in secondo luogo attraverso un'interpretazione estensiva degli obblighi e del concetto di colpa a carico del trasportatore (10); in terzo luogo, mediante il sistematico ricorso all'istituto del concorso nel reato del terzo.

Ciò posto, emerge l'importanza di fissare i limiti alla responsabilità penale correlata all'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti in sé e per sé considerata.

---

giurisprudenziali e dottrinali molto articolati e spesso incoerenti »; secondo l'Autore, anche successivamente all'emanazione del decreto Ronchi, la normativa permane « complessa e frastagliata ». A sua volta, AMENDOLA, *op. cit.*, p. 54, definisce il testo del decreto Ronchi « approssimativo, scoordinato, impreciso anche nei termini usati, frettolosamente raffazzonato alla meno peggio ».

(7) Eppure, non si può non rilevare come la strumentalizzazione della sanzione penale applicata ai casi di mere inadempienze formali, come avviene nel caso di inesattezze contenute nel formulario di identificazione, di per sé indebolisca le fattispecie dal punto di vista del disvalore, determinando un impoverimento della tutela stessa; cfr. MUCCIARELLI, *Digesto Discipline penalistiche*, voce « Rifiuti (reati relativi) », XII, Torino, 1997, pp. 262 ss.

(8) Cfr. BELTRAME, *op. cit.*, pp. 800 ss., o PARODI, *op. cit.*, p. 102, per il quale il decreto Ronchi impone a carico dei vari soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti controlli reciproci sull'operato di ciascuno.

(9) Cfr. *sub* nota 4.

(10) Il tentativo di attribuire ai soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti una generica posizione di garanzia emerge, ad esempio, da Trib. Trento, sent. 24 aprile 2003, riportata da Cass. pen., Sez. III, sent. 15 gennaio 2004, n. 2662, in *CED Cass.*, RV227219, oppure da Pret. Trento, sent. 2 febbraio 1999, citata da Cass. pen., Sez. III, sent. 21 gennaio 2000, cit.

Successivamente, ci si deve chiedere in quali casi il trasportatore debba rispondere della condotta illecita posta in essere da terzi sulla base dell'apporto arrecato dalla propria attività materiale.

2. *Il dato normativo e il preteso ampliamento delle responsabilità penali del trasportatore di rifiuti.*

In primo luogo, dunque, è necessario verificare se le responsabilità penali che la giurisprudenza e la dottrina pongono a carico del trasportatore trovino riscontro nel dato normativo.

A questo scopo, risulta opportuno sintetizzare quali siano gli obblighi specificamente previsti in tema dalla legislazione di settore.

Com'è noto, il decreto Ronchi ha confermato l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già regolato dalla normativa previgente (11).

La disciplina è contenuta nell'art. 30 e, per quanto concerne l'organizzazione ed il funzionamento dell'Albo, nel D.M. 28 aprile 1998, n. 406 (12).

Con riferimento al trasporto, l'obbligo di iscrizione (13) riguarda le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi anche se prodotti in proprio, esclusi i trasporti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dallo stesso produttore di rifiuti (14).

---

(11) L'Albo è stato creato dalla legge 447/1987 con la denominazione di Albo delle imprese esercenti attività di smaltimento. La disciplina è stata dettata dal D.M. 21 giugno 1991, n. 324, recante il « Regolamento organizzativo e di funzionamento »: l'entrata in funzione risale al 1° giugno 1994 in forza del D.M. 30 marzo 1994.

(12) Tale D.M. contiene il Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(13) L'obbligo in questione è stabilito dall'art. 30, comma 4, D.Lgs. 22/1997, come modificato dall'art. 1, comma diciannovesimo, della legge 426/1998.

(14) In tema di iscrizione, ha suscitato un acceso dibattito la questione riguardante il rapporto tra iscrizione in via ordinaria e semplificata all'Albo gestori rifiuti. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che il soggetto iscritto in via ordinaria, qualora intenda svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero, deve procedere anche all'iscrizione in forma semplificata *ex* art. 30, comma 16, del D.Lgs. 22/1997, e art. 13 del D.M. 406/1998. In difetto di tale diversa iscrizione si configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.Lgs. 22/1997. Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 6 aprile 2000, sent. n. 1492, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2000, p. 1073.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti (15).

L'attività di trasporto, inoltre, è soggetta agli obblighi di comunicazione fissati dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 22/1997 (16).

Infine, un ulteriore obbligo che coinvolge in modo diretto il trasportatore è quello relativo ai formulari (17).

Infatti, per ogni carico di rifiuti (18), il trasportatore deve munirsi dei formulari d'identificazione prescritti dall'art. 15, D.Lgs. 22/1997, completi di tutti i dati richiesti (19).

Per la precisione, tale formulario deve essere compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, controfirmato dal trasportatore e redatto in quadruplice copia (20).

---

(15) La natura sostitutiva dell'iscrizione supera il problema, nell'ipotesi di trasporto da una regione all'altra di rifiuti, della necessità di una autorizzazione autonoma e distinta di ogni regione, richiesta, invece, nel precedente sistema. Si veda FIMIANI, *L'iscrizione all'albo gestori per il trasporto dei rifiuti*, in *Ambiente & Sicurezza*, 3 ottobre 2000, p. 77.

(16) Il decreto Ronchi differenzia tra obblighi di comunicazione annuale e obblighi relativi al registro di carico e scarico. Circa i primi, il trasportatore deve comunicare annualmente al Catasto dei rifiuti, con le modalità previste dalla legge 70/1994, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti trasportati. Più articolati sono gli obblighi relativi al registro di carico e scarico. L'art. 12 del Decreto prevede la tenuta di un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui vanno annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Il trasportatore deve effettuare le annotazioni cui è tenuto con cadenza, almeno, settimanale. Il trasportatore, inoltre, ha l'obbligo di conservare i registri integrati con i formulari per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Infine, le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

(17) Per una panoramica sull'argomento, si veda GIOVE, *La tutela dell'ambiente nel ciclo dei rifiuti*, Milano, 2005, pp. 107 ss.

(18) Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il loro trasporto quando sia effettuato da enti o imprese. Il formulario non è necessario quando il trasporto sia effettuato dal privato o nel caso del trasporto dei rifiuti urbani da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico. Altre esenzioni sono state introdotte con la legge 426/1998 riguardo ai trasporti di rifiuti non eccedenti la quantità di trenta chili o trenta litri al giorno effettuati dal produttore stesso, ai trasporti effettuati dagli ambulanti limitatamente ai rifiuti oggetto del loro commercio, ai rivenditori di beni durevoli firmatari dei contratti e degli accordi di programma di cui all'art. 44, comma 3, D.Lgs. 22/1997.

(19) Il formulario deve essere redatto secondo il modello definito con D.M. 145/1998.

(20) La Suprema Corte ha stabilito che « anche per le c.d. mini raccolte di rifiuti il trasportatore deve munirsi dei formulari di identificazione prescritti dall'art. 15 D.Lgs. 22/1997 e contenenti tutti i dati richiesti, tra i quali la specificazione del percorso d'istradamento. Infatti nessuna norma autorizza a distinguere, ai fini del controllo pubblici-

Una delle copie così formate resta in possesso del detentore, mentre le altre tre devono essere consegnate al trasportatore e, una volta datate e firmate dal destinatario all'arrivo, vengono acquisite rispettivamente una dal destinatario stesso, una dal detentore e una dal trasportatore.

In questo modo, il trasportatore assicura in ogni momento la conoscibilità della provenienza, della composizione ed infine della destinazione del carico trasportato (21).

La violazione formale dei doveri sopra citati è punita penalmente solo nell'ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi, poiché, negli altri casi, il legislatore ha previsto a carico del trasgressore l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Questi gli obblighi normativamente previsti per il trasportatore.

Tuttavia, parte della giurisprudenza e della dottrina tende ad allargare l'ambito di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella gestione dei rifiuti, fino ad ipotizzare, talvolta, una sorta di responsabilità solidale degli stessi (22).

L'imposizione di ulteriori obblighi penali non scritti a tali soggetti e, tra questi, al trasportatore, avviene, principalmente, attraverso il ricorso al principio di corresponsabilizzazione di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei rifiuti (23).

Tale principio viene desunto dal combinato disposto degli artt. 2, commi 3 e 10, prima parte del comma primo, del D.Lgs. 22/1997.

L'art. 2, comma 3, del decreto Ronchi, prevede espressamente che: « La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario ».

A sua volta, l'art. 10, prima parte del comma primo, D.Lgs. 22/1997 stabilisce che « gli oneri relativi alle attività di smaltimento

---

stico del trasporto di cui all'art. 52, comma 3, una mini raccolta dei rifiuti, per quantitativi inferiori ai 100 kg, da una raccolta ordinaria per quantitativi superiori », cfr. Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 2000, n. 1040, in *Giur. it.*, 2002, p. 816.

(21) Secondo Cass. pen., Sez. III, sent. 29 maggio 2000, n. 1040, cit., « il formulario dovrebbe consentire di individuare immediatamente l'origine, tipologia e quantità del rifiuto al fine di consentire il controllo sulle attività di gestione dei rifiuti ». Le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, sono sanzionate nell'art. 52, D.Lgs. 22/1997.

(22) Ipotizza una forma di responsabilità solidale tra gli operatori PARODI, *op. cit.*

(23) Tra gli altri: FIMIANI, *op. cit.*; DODARO-TUMBIOLO, *op. cit.* Per la giurisprudenza invece, si veda Cass. pen., Sez. III, sent. 16 febbraio 2000, n. 1767, in *RivistAmbiente*, 2000, n. 1, p. 86, secondo cui la responsabilità dei produttori/detentori non è esclusa dalla semplice osservanza dei criteri dettati dall'art. 10.

sono a carico del detentore [...], dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti ».

In base al principio di corresponsabilizzazione, sarebbero da ritenersi obbligati per il regolare risultato finale della gestione tutti i protagonisti coinvolti, in capo ai quali sussiste il generico dovere di controllare l'esecuzione delle fasi successive a quella da loro propriamente svolta.

Tale interpretazione ha trovato immediato riscontro in alcune sentenze che, con un'applicazione, secondo noi acritica, di questo principio, hanno ritenuto penalmente esigibili dal trasportatore una serie di doveri di controllo nei confronti del successivo detentore (24).

Più precisamente, per una parte della dottrina e della giurisprudenza, il decreto Ronchi prevederebbe, anche in capo al trasportatore, obblighi di controllo sull'operato del soggetto al quale i rifiuti vengono conferiti, obblighi, dunque, non limitati alla mera osservanza dei principi normati dal decreto, ma da interpretarsi in senso sostanziale, a tutela del bene ambientale (25).

Viceversa, altra parte degli autori e della giurisprudenza ritiene sufficiente per il trasportatore l'assolvimento di obblighi formali, ovvero il controllo della regolarità esteriore della documentazione di accompagnamento (quindi del formulario di identificazione), nonché del possesso delle autorizzazioni da parte del soggetto cui i rifiuti vengono conferiti (26).

Secondo questa tesi, infatti, l'autorizzazione rilasciata per l'attività di smaltimento o di recupero gode della presunzione di legittimità tipica degli atti della Pubblica amministrazione (27).

Pertanto, solo qualora risulti la regolarità formale della fase successiva al trasporto e non appaia manifesta una diversità tra lo stato apparente del carico e quanto dichiarato nella documentazione, il trasportatore dovrebbe considerarsi liberato da ogni responsabilità.

---

(24) Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 16 febbraio 2000, cit.; Cass. pen., Sez. III, sent. 21 gennaio 2000, cit.; Cass. pen., Sez. III, sent. 26 settembre 1995, n. 274, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1491.

(25) Si veda, ad esempio, quanto, ancora recentemente, ha sostenuto PARODI, *op. cit.*, p. 103. Per la giurisprudenza, si vedano, tra le sentenze appena citate, Cass. pen., Sez. III, sent. 16 febbraio 2000, cit., oppure Cass. pen., Sez. III, sent. 21 gennaio 2000, cit.

(26) Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 3 marzo 1992, in *Impresa*, 1992, p. 1138.

(27) La stessa cosa non può dirsi per i formulari identificativi del rifiuto trasportato, i quali sono equiparati all'atto pubblico solo sotto il profilo dell'applicazione della pena. Questo principio è espresso da Cass. pen., Sez. III, sent. 10 dicembre 1996, n. 4229, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2950.

3. *Critica all'interpretazione estensiva delle responsabilità penali del trasportatore.*

Le tesi sopra esposte appaiono inaccettabili per diversi motivi.

In primo luogo, esse superano palesemente il dato normativo (28).

Infatti, quando le singole fasi dell'attività siano svolte nel puntuale rispetto delle prescrizioni di legge, non vi è ragione di pretendere adempimenti ulteriori da parte del trasportatore.

Né appare idoneo a supplire all'assenza di una precisa norma penale, il ricorso, talvolta inflazionato, al principio di corresponsabilizzazione.

Innanzitutto, si consideri che l'art. 2, comma terzo, del decreto Ronchi parla esclusivamente di responsabilizzazione e cooperazione, mai di doveri di controllo.

Si osservi, inoltre, che l'art. 10 del decreto Ronchi fa riferimento generico ad oneri che sia l'interpretazione letterale, sia quella sistematica (29), inducono a ritenere abbiano contenuto economico.

A nostro parere, è del tutto arbitrario attribuire al termine un'accezione diversa da quella economica e, soprattutto, dedurre che da esso discendano automaticamente responsabilità penali (30).

Pertanto, i presunti doveri penali di controllo che graverebbero a carico del trasportatore sono il frutto di un'interpretazione estensiva e non supportata da alcun dato testuale (31).

Tanto più che il principio di corresponsabilizzazione è un precetto generico, privo di specifica indicazione del contenuto e dei limiti dei doveri di controllo che si pretende il trasportatore sarebbe tenuto a svolgere (32).

---

(28) Si veda ad esempio come la pensa la Suprema Corte con riferimento all'ipotesi di violazione della normativa sui rifiuti commessa dalla ditta assuntrice dei lavori edili: Cass. pen., Sez. III, 28 gennaio 2003, n. 15165, inedita, secondo la quale « non è ravvisabile alcuna fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) che fondi un dovere del committente di garantire l'esatta osservanza della anzidetta normativa da parte dell'assuntore dei lavori ».

(29) Si noti che l'art. 11 della direttiva 75/442, poi recepito dall'art. 10 del D.Lgs. 22/1997, parla di « costo » dello smaltimento dei rifiuti.

(30) Sul punto, condividiamo l'opinione di ALIOTTA, *La responsabilità del trasportatore di rifiuti*, in *Ambiente*, 1999, n. 12, p. 1151.

(31) Concordano per un'interpretazione conforme al principio di tassatività BERNASCONI e GUERRA, Sub *art. 53*-bis, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di GIUNTA, Padova, 2005, pp. 1216 ss.

(32) Per ulteriori considerazioni sul problema della tecnica di strutturazione delle fattispecie incriminatrici, si veda LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004, pp. 447 ss.

Quanto detto dovrebbe essere già di per sé sufficiente a ritenere che l'utilizzo del principio di corresponsabilizzazione in ambito penale sia in contrasto con il generale principio di legalità e con quello, più specifico, di tassatività (33).

Inoltre, contestare al trasportatore una responsabilità penale di questo tipo, significherebbe andare contro anche al divieto di analogia *in malam partem* (34).

La validità di tale osservazione critica è ulteriormente confermata dal fatto che le interpretazioni sul contenuto e sulle modalità degli obblighi di controllo che si pretende che il trasportatore svolga sono molteplici e tra loro contrastanti.

Come accennato precedentemente, dottrina e giurisprudenza si dividono tra chi sostiene che il trasportatore, per andare esente da responsabilità penali, sia tenuto ad un controllo sostanziale sulla fase successiva a quella da lui svolta e chi ritiene sufficiente che egli effettui solo un controllo formale sul possesso delle autorizzazioni dello smaltitore o del recuperatore.

Sicuramente è da escludersi l'opinione che esige la necessità di controlli sostanziali.

Aderendo alla prospettiva criticata, si finisce per gravare il trasportatore (ma anche gli altri protagonisti delle singole fasi del processo di gestione dei rifiuti) della responsabilità non solo per il corretto svolgimento della propria attività, ma anche di quelle dei soggetti terzi ai quali i rifiuti vengono destinati, come se egli dovesse rispondere per tutte le irregolarità nella gestione che siano compiute dopo la sua presa in consegna dei rifiuti, fino alla destinazione finale (35).

---

(33) In tema si è espressa di recente anche la Suprema Corte, riaffermando la vigenza, anche in materia di reati afferenti alla gestione dei rifiuti, del principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici; cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 5 maggio 2004, n. 26854, in *Dir. e giust.*, 2004, f. 33, p. 45.

(34) Ineccepibile su questo punto è la massima giurisprudenziale che vieta, sulla base del principio di stretta legalità « l'interpretazione estensiva delle norme, [anche se] basata sulle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente ». In questo senso, anche se riferendosi alla possibilità di perseguire penalmente lo smaltimento non autorizzato di polveri derivanti dalla rottamazione di auto, Cass. pen., Sez. III, sent. 26 giugno 1997, n. 9617, in *Comm. breve al cod. pen.*, a cura di Zuccalà, Sub *art. 1*, Padova, 2001, p. 7. La Suprema Corte, aggiunge che nemmeno può invocarsi la diretta applicabilità delle direttive comunitarie che comportino effetti *in malam partem* nei confronti dei singoli.

(35) Peraltro, si segnala che già Cass. pen., Sez. III, sent. 2 novembre 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 3096, ha affermato che « Nell'ipotesi in cui i rifiuti vengano affidati a terzi, al fine del loro smaltimento, sussiste in capo all'affidante un dovere positivo di controllo, nel senso della necessità di verificare preventivamente il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni in capo al terzo affidatario perché lo smaltimento avvenga in conformità alla legge; dalla violazione di tale dovere di vigilanza, imposto alla pericolosità di

In ogni caso, l'imposizione di controlli sostanziali, precedenti o successivi, implica l'investitura di un ruolo completamente estraneo all'attività del trasportatore e che necessita di conoscenze tecniche, disponibilità di mezzi e di personale specializzato, a lui non richiesti.

Solo per fare il più banale degli esempi, si pensi a quali difficoltà potrebbe incontrare in concreto il soggetto esercente il trasporto se fosse realmente gravato dell'obbligo di accertare in prima persona la natura e la composizione del carico di rifiuti trasportato, nel caso in cui lo stesso si componga di materiale terroso all'apparenza omogeneo e nel quale in realtà siano mischiate sostanze classificate come pericolose.

In tal caso, solo un'analisi chimica fatta a campione su ogni carico preso in consegna, secondo la tesi che ci permettiamo di criticare, potrebbe liberare il trasportatore dalla responsabilità per i reati integrati dal contributo causale fornito con la propria attività (36).

Senza contare che, poiché ognuna delle diverse attività del processo di gestione dei rifiuti può essere esercitata solo con il possesso di determinate autorizzazioni od iscrizioni, vi è addirittura da dubitare che il trasportatore possa legittimamente svolgere attività che non gli competono e che, tuttavia, si pretende egli compia per andare esente da responsabilità penali (37).

Anche la seconda tesi, per la quale sono sufficienti, ai fini dell'esonero da responsabilità penali, l'esecuzione di controlli formali, a nostro parere, è in contrasto con il principio di tassatività e divieto d'analogia *in malam partem*.

Infatti, questi adempimenti formali non sono previsti da nessuna norma e, quindi, un'eventuale omissione di questo genere, a nostro parere, non dovrebbe comportare automaticamente conseguenze penali a carico del trasportatore (38).

Sull'argomento si segnala anche la posizione ufficiale espressa dall'Albo gestori rifiuti con circolare n. 3934 del 18 giugno 2003 (39), nella quale si contesta la tendenza ad allargare indiscriminatamente la responsabilità penale del trasportatore, escludendo che

---

un non corretto smaltimento, deriva una responsabilità di natura "colposa" e non "oggettiva"».

(36) Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 16 febbraio 2000, cit.

(37) Tanto più che, secondo alcuni autori, il trasportatore finirebbe così per svolgere funzioni di controllo che l'art. 20, comma 1, lett. *c*), D.Lgs. 22/1997 e l'art. 9 della direttiva 75/442/CEE prevedono a carico della pubblica amministrazione; cfr. ALIOTTA, *op. cit.*

(38) Si veda ad esempio quanto sostenuto da BERNASCONI e GUERRA, *op. cit.*, pp. 1226-1227.

(39) Il contenuto della circolare è riportata da ALBERTAZZI, *Trasporto di rifiuti per conto terzi e di modeste quantità di pericolosi: ricorso alla Commissione*, in *Ambiente*, 2004, 2, pp. 141 ss.

la semplice controfirma apposta dalla persona fisica che prende in carico i rifiuti (spesso un semplice dipendente dell'azienda di trasporto, non certo un chimico), comporti di per sé un'assunzione di responsabilità per quanto indicato e dichiarato nel formulario di identificazione da un soggetto diverso (detentore) (40).

Quale allora il significato da attribuire al principio di responsabilizzazione e cooperazione cui, stando al combinato disposto dell'art. 2 e art. 10, D.Lgs. 22/1997 (41), deve informarsi l'operato di chiunque partecipi alla gestione dei rifiuti?

A nostro avviso, si deve ritenere che tale principio abbia valore generale, se non programmatico, circa gli obblighi di cooperazione a cui sono chiamati i protagonisti della gestione dei rifiuti.

La chiave di lettura decisiva resta quella legata al dato letterale dell'art. 10 del decreto Ronchi, che parla di oneri economici, i quali vanno imputati al produttore e ai detentori di rifiuti, senza che tra questi vada incluso il trasportatore (42).

L'interpretazione è confermata anche dal fatto che gli articoli introduttivi del D.Lgs. 22/1997 hanno la funzione di trasferire nell'ordinamento italiano le linee guida della direttiva comunitaria, nella quale, la regola sulla responsabilità condivisa non viene estesa genericamente a tutti i gestori di rifiuti, ma solo ai produttori di beni dai quali originano i rifiuti (43).

Tanto più che la tesi che ci permettiamo di contestare, se portata alla logica conseguenza, dovrebbe arrivare ad esigere che il trasportatore sia penalmente responsabile non solo per la fase successiva a quella da lui svolta, ma anche per quella precedente e, quindi, per l'intero processo di gestione dei rifiuti.

---

(40) Ancora, si legge nella circolare: « Né sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba accertarsi della reale natura del rifiuto sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico ».

(41) Cfr. ALIOTTA, *La responsabilità penale del trasportatore*, cit., p. 1150, solleva il dubbio di un errore di ricezione da parte del legislatore italiano di quanto disposto dalla direttiva comunitaria circa la responsabilità condivisa tra produttori, distributori e consumatori di beni, attraverso l'uso in modo improprio dell'espressione « la gestione dei rifiuti ».

(42) Cfr. ALIOTTA, *La responsabilità del trasportatore di rifiuti*, cit., pp. 1147 ss., rileva che il suddetto articolo non statuisce il regime di responsabilità dei gestori di rifiuti per l'illecito recupero o smaltimento dei rifiuti, ma riguarda solo l'attribuzione del costo dello smaltimento, posto a carico del produttore e/o detentore dei rifiuti. Ciò risulterebbe dall'analisi dell'art. 11 direttiva 75/442/CEE, recepito dall'art. 10 del decreto Ronchi. Ancora, secondo l'autrice, l'uso del termine detentore, esclude a priori la riferibilità della norma al trasportatore di rifiuti, poiché i due termini sono sempre usati con significati differenti all'interno della normativa.

(43) Così osserva ALIOTTA in *La responsabilità penale del trasportatore di rifiuti*, in *Ambiente*, 1999, p. 1150.

Si deve, in conclusione, escludere la responsabilità penale del trasportatore al di là delle ipotesi di manifeste violazioni di cui non potrebbe non accorgersi, poiché l'imposizione di obblighi tanto stringenti non si può ricavare analogicamente, soprattutto se si pretende di ricollegare alla relativa violazione l'insorgere di responsabilità penali (44).

Si segnala, infine, che la giurisprudenza, in alcuni casi, sebbene non riguardanti direttamente il trasportatore, ha sanzionato la responsabilità penale dei gestori di rifiuti mediante il ricorso ad un altro principio, che trova il suo ambito elettivo d'efficacia nel campo risarcitorio (45).

Si tratta del cosiddetto principio « chi inquina paga » (46).

È bene chiarire che anche questo principio va limitato al solo caso in cui la responsabilità dell'inquinamento sia imputabile direttamente al gestore di rifiuti e, quindi, al trasportatore.

In questa ipotesi, non vi è dubbio che egli risponderà di persona della propria azione od omissione.

Non è, invece, ipotizzabile che il principio « chi inquina paga » possa fondare la tesi secondo cui il trasportatore sarebbe responsabile anche dello scorretto recupero o smaltimento operato da altri soggetti.

In ambito penalistico, l'applicazione di questo principio deve essere compatibile con altri principi fondamentali, come quello del carattere personale della responsabilità penale e della rigorosa attribuzione di un fatto di reato al soggetto che l'ha commesso, evitando ogni sconfinamento, peraltro inammissibile, nel campo della responsabilità oggettiva.

In ultima analisi, in assenza di una disposizione che stabilisca una tassativa fattispecie di reato, i principi di carattere generale non possono in sede penale riempire il vuoto normativo.

4. *L'inesistenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento in capo al trasportatore.*

Si è evidenziato che, a nostro parere, il principio di corresponsabilizzazione non statuisce nuovi obblighi penali per il trasportatore, al di fuori di quelli espressamente esaminati.

---

(44) *Contra*, tra gli altri, FIMIANI, *L'iscrizione all'albo gestori per il trasporto dei rifiuti*, in *Ambiente e Sicurezza*, n. 17/2000, pp. 77 ss.

(45) Ad esempio, si veda Cass. pen., Sez. III, sent. 24 aprile 1995, n. 7690, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1996, p. 667.

(46) Il precetto è sotteso a tre disposti fondamentali in tema di rifiuti, ovvero il D.P.R. 915/1982 (art. 3, comma 3), la direttiva 75/442/CEE (art. 11), il D.Lgs. 22/1997 (art. 10, comma 1).

In particolare, esso non risulta idoneo a fondare in capo al trasportatore doveri di controllo, sanzionati penalmente, sulla fase successiva, o precedente, a quella da lui svolta.

A questo punto, ci si chiede se, al di fuori del principio sopra esaminato, sia comunque ravvisabile un obbligo di garanzia in capo al trasportatore, come in alcuni casi la giurisprudenza ha adombrato (47) e come potrebbe accadere, una volta confutata la portata penalistica del principio di responsabilità condivisa.

A nostro parere, si deve escludere che la responsabilità penale possa essere estesa al trasportatore investendolo di una posizione di garanzia rispetto a fatti attribuibili ad altri protagonisti della catena dei rifiuti (48).

Giuridicamente, addossare al trasportatore la responsabilità per fatti commessi da altri soggetti, significa ritenere che su di lui gravi un generico obbligo di impedire l'attività illegale di gestione dei rifiuti, in qualsiasi fase si verifichi l'illecito.

Questa tesi s'incentra sulla posizione di garanzia che si pretende il trasportatore dovrebbe assumere rispetto all'intera catena della gestione dei rifiuti.

Ciò in base alla c.d. clausola di equivalenza che il codice penale ha introdotto con l'art. 40, comma 2: « Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ».

Si noti che i doveri di impedire sono delimitati ai soli doveri giuridici.

L'art. 40, comma secondo, cod. pen., non indica i doveri giuridici, ma la dottrina e la giurisprudenza li hanno individuati nelle seguenti fonti: *a*) la legge penale (49) o extrapenale di diritto pubblico (50) o di diritto privato (51); *b*) il contratto, in virtù del quale un soggetto assuma una posizione di garanzia (52); *c*) l'assunzione volontaria dell'obbligo (53).

---

(47) Si veda quanto riportato *sub* nota 10.

(48) Per una disamina generale della posizione di garanzia e dell'obbligo giuridico di impedire l'evento si veda MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1997, pp. 192 ss.; FIANDACA-MUSCO, op. cit., pp. 545 ss.; ANTOLISEI, op. cit., p. 257. In giurisprudenza, si veda, da ultimo, Cass. pen., Sez. IV, sent. 7 aprile 2004, n. 25315, in *Riv. pen.*, 2004, p. 1094.

(49) Si pensi agli obblighi di agire imposti dagli artt. 673 e 677 c.p.

(50) Così, tutti gli obblighi di garanzia nascenti dal diritto pubblico, come l'obbligo di impedire reati previsto per certi soggetti.

(51) Sono quelli, ad esempio, nascenti dal diritto di famiglia, come gli obblighi dei genitori.

(52) Tipici esempi sono quelli della baby sitter nei confronti del bambino o del bagnino verso il nuotatore.

(53) In quest'ambito, la dottrina tende a ricomprendere tutte le ipotesi di *negotiorum gestio*; cfr. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 195.

Le fonti del dovere giuridico attributive di una posizione di garanzia sono esclusivamente queste, in forza del principio della riserva di legge.

Anzi, la previsione di fonti formali costitutive di obblighi di impedire l'evento è strettamente subordinata, oltre che al principio di legalità, a quello di tassatività.

Ciò comporta per l'interprete il dovere di non dilatare gli obblighi, semmai di restringerne il numero e la portata, di fronte alle generiche ed equivoche previsioni legislative.

In questo senso, si vede come nessuna delle fonti menzionate è idonea, nel caso concreto, a costituire in capo al trasportatore un obbligo di garanzia.

Senza alcun dubbio devono essere escluse quelle relative all'assunzione spontanea o per contratto degli obblighi di controllo, in quanto non pertinenti alla fattispecie in esame.

Tuttavia, anche l'esistenza dell'obbligo in capo al trasportatore sulla base di una legge penale o extrapenale non trova riscontro.

Infatti, come si è già detto, non è rinvenibile, nell'intero ordinamento una disposizione che conferisca espressamente al trasportatore obblighi di controllo sull'operato altrui.

Non può certo essere considerato tale il principio di responsabilizzazione e cooperazione, per i motivi già visti.

La responsabilità del trasportatore tanto più va esclusa dal punto di vista penale quanto più venga esaminata in rapporto alla funzione da cui sorge l'obbligo di garanzia.

Infatti, la funzione perseguita dalla responsabilità omissiva è quella: *a*) di offrire una tutela rafforzata a certi beni, stante l'incapacità dei titolari di proteggerli adeguatamente; *b*) di attribuire, conseguentemente, a certi soggetti la posizione di garanti della loro integrità.

In conclusione, l'obbligo di garanzia può essere sintetizzato come l'obbligo giuridico del soggetto, fornito dei necessari poteri, di impedire l'evento offensivo di beni, affidati alla sua tutela (54).

In tale ottica, non si capisce perché il trasportatore dovrebbe assumere responsabilità proprie di altri soggetti, gravati per primi dei medesimi obblighi che si vorrebbero imputare al trasportatore, essendo gli unici, peraltro, in grado di attendervi con pienezza di mezzi e conoscenze ed in assenza, infine, di una espressa e specifica previsione che ponga a carico del trasportatore tali obblighi.

---

(54) *Ibidem*, p. 198.

5. *I principi dell'affidamento e di autoresponsabilità quali ulteriori motivi di esclusione di responsabilità del trasportatore.*

Secondo quanto argomentato, si deve escludere che sul trasportatore gravi l'obbligo penalmente sanzionato di garantire la corretta gestione dei rifiuti nella fase precedente o successiva a quella da lui svolta.

Tuttavia, anche ammettendo che incomba sul trasportatore una generica posizione di garanzia, si deve negare la sua responsabilità penale in virtù del principio dell'affidamento.

In un diritto penale moderno, fondato sul principio dell'autore consapevole e responsabile, ciascun soggetto deve legittimamente confidare che ciascuno si comporti adottando le regole precauzionali proprie dell'attività esercitata (55).

Tale principio, appunto detto dell'affidamento, è imposto dall'esigenza di circoscrivere l'ambito del dovere oggettivo di diligenza entro limiti il più possibile compatibili con il carattere personale della responsabilità penale (56).

In altri termini, se si presuppone in ciascun individuo capace di intendere e di volere l'attitudine ad una autodeterminazione responsabile, ne consegue che ognuno deve evitare soltanto i pericoli che possono originare dalla propria condotta.

Ciò di cui, invece, non si ha l'obbligo è, appunto, di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili (57).

Una tipica dimostrazione di come operi il principio dell'affidamento può essere rinvenuta nell'individuazione delle responsabilità colpose nelle attività d'equipe (58).

In proposito, la regola generale stabilisce che ogni partecipante ad un'attività d'equipe risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono specificamente affidati.

Per stabilire se sussiste anche un obbligo di controllo e di sorveglianza dell'operato altrui si deve osservare: *a*) se esista una posi-

---

(55) Si veda AMATO, *Sul sanitario grava un dovere di sorveglianza anche in assenza del trattamento obbligatorio*, in *Guida dir.*, 27 marzo 2004, n. 12, p. 58.

(56) Per una panoramica sull'istituto si vedano MANTOVANI, *op. cit.*, p. 353; ALDOVRANDI, *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999, pp. 103 ss.; MANTOVANI, *Il principio dell'affidamento nella teoria del reato colposo*, Milano, 1997.

(57) Cfr. DINI, *Limiti dell'obbligo di prevedere le imprudenze altrui*, in *Riv. giur. circ. strad.*, 1964, p. 330.

(58) Si osservi, ad esempio, BELFIORE, *Profili penali dell'attività medico-chirurgica in equipe*, in *Arch. pen.*, 1986, p. 265.

zione gerarchica all'interno dell'equipe che faccia presumere un tale obbligo; *b*) se esistano ragioni oggettive o soggettive che fanno dubitare del fatto che il terzo tenga un comportamento conforme a diligenza (59).

Ad esempio, nell'attività chirurgica, il primario potrebbe rispondere dell'errore dei suoi sottoposti se tale errore fosse dovuto ad una situazione di difficoltà conosciuta o conoscibile da parte sua, mentre nulla gli potrà essere addebitato in una situazione di assoluta normalità e routine, tale da non suscitare un ragionevole motivo di dubbio dell'operato diligente dei suoi collaboratori.

Quid iuris per il trasportatore?

È incontestabile che il principio dell'affidamento operi anche nei suoi confronti: come non potrà essere addebitata allo smaltitore o al recuperatore un'inadempienza connessa al trasporto, così il trasportatore non dovrà rispondere di mancanze precedenti o successive all'esecuzione della propria attività.

Addirittura, vi è da dubitare che l'attività di gestione dei rifiuti possa essere assimilata ad un'attività d'equipe, visto che, come si è già sottolineato, ogni soggetto della catena è investito di propri, distinti ed autonomi obblighi in termini di spazio, tempo e competenze.

In ogni caso, all'interno di questa catena non è possibile attribuire al trasportatore alcun potere gerarchico o di presunta supremazia nei confronti degli altri soggetti coinvolti.

È naturale affermare, pertanto, che il trasportatore risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono specificamente affidati.

Per questo, anche il semplice esame del principio dell'affidamento conduce naturalmente ed automaticamente ad escludere che il trasportatore risponda dei comportamenti colposi posti in essere da altri soggetti capaci e responsabili.

Vi è da precisare che il principio dell'affidamento opera solo nelle ipotesi di responsabilità colposa.

Tuttavia, anche se il reato compiuto da altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti ha natura dolosa, è da escludersi ogni responsabilità per colpa del trasportatore.

Infatti, nella misura in cui l'azione dolosa è frutto di una libera scelta del suo autore, a maggior ragione il trasportatore è scagionato dal principio dell'autoresponsabilità, secondo il quale ciascuno risponde delle proprie azioni deliberate in modo libero e responsabile (60).

---

(59) Cfr. FIANDACA-MUSCO, *op. cit.*, p. 499.

(60) *Ibidem*, p. 500. Sull'argomento anche A. FIORELLA, *Il trasferimento di funzioni*

Pertanto, solo la presenza di un obbligo giuridico tale da qualificare la posizione del soggetto come posizione di garanzia, può configurare a suo carico il dovere di impedire il comportamento doloso del terzo.

Il principio dell'autoresponsabilità, pertanto, si deve ritenere sufficiente per sollevare da ogni ombra di responsabilità il trasportatore che, suo malgrado, sia rimasto coinvolto in un'attività d'illecita gestione dei rifiuti.

6. *Il concorso del trasportatore nei reati connessi alla gestione dei rifiuti.*

Strettamente connessa alle tematiche già trattate resta da affrontare l'ultima questione, ovvero quella relativa al concorso, attraverso il quale parte della giurisprudenza e della dottrina tendono ad attribuire al trasportatore la responsabilità nella illecita gestione dei rifiuti.

In particolare, ci si deve chiedere se, in caso di inosservanza delle regole formali da parte del trasportatore, tale inosservanza comporti inevitabilmente la sua responsabilità per le più gravi fattispecie di reato realizzate tramite tale violazione, anche in mancanza dell'elemento soggettivo.

Fin d'ora sembra potersi anticipare che la responsabilità penale in concorso del trasportatore sussiste solo ove egli abbia perfetta cognizione dell'eventuale illecito realizzato anche attraverso la sua condotta, secondo i normali criteri di imputazione della responsabilità penale (61).

Nella gestione dei rifiuti vi è inevitabilmente interazione tra trasportatore e soggetti conferenti o destinatari dei rifiuti stessi.

A parere di parte della giurisprudenza e della dottrina, il particolare rapporto di strumentalità in cui viene a trovarsi suo malgrado il trasportatore nel compimento di determinati abusi, lo rende soggetto all'eventuale incriminazione per aver partecipato a titolo di concorso alla realizzazione della fattispecie illecita.

Ciò potrà accadere, pare superfluo dirlo, solo ove vi siano « elementi denotanti la consapevolezza del trasportatore dell'illegittimità della condotta degli altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti » (62).

---

nel diritto penale dell'impresa, Firenze, 1984, p. 206: « nessuno può essere considerato garante del lecito condursi di un soggetto pienamente responsabile ».

(61) In questo senso anche BELTRAME, *Responsabilità per il trasporto di rifiuti e profili di operatività delle procedure semplificate*, in *Giust. pen.*, 2002, pp. 800 ss.

(62) Così Cass. pen., Sez. III, sent. 20 febbraio 2001, n. 13808, in *Riv. giur. circ.*

Come è noto, infatti, secondo le regole sul concorso, il profilo psicologico in capo al concorrente, viene generalmente colto nella « consapevolezza di cooperare » (63), la quale deve sussistere in riferimento a ciascun partecipe (64): occorre perciò che al partecipante sia attribuibile psicologicamente non solo la condotta da lui materialmente posta in essere, ma anche l'intero reato realizzato con gli altri soggetti (65).

Il concorrente deve quindi rappresentarsi il significato che il suo comportamento atipico riveste nell'ambito del momento funzionale alla commissione del reato (66), cosicché si possono escludere dalla partecipazione tutti quegli apporti che, anche se suscettibili di utilizzazione nell'esecuzione concorsuale, vi hanno trovato posto inconsapevolmente (67).

Corre l'obbligo di precisare in proposito che, con riferimento specifico alla figura del trasportatore, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che per decretare, sotto il profilo penale, la compartecipazione dello stesso nella perpetrazione di eventuali abusi nella gestione dei rifiuti occorre la sussistenza di concreti elementi di riscontro, ovvero « elementi denotanti la consapevolezza da parte del trasportatore dell'illegittimità della condotta degli altri soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti » (68).

Tale orientamento si conforma pienamente al principio in base al quale il concorso di persone richiede innanzitutto il legame psicologico con l'agire altrui e va pertanto pienamente condiviso.

Diversamente, quando manca una connessione psicologica tra i vari soggetti, non si può configurare l'unicità di reato, ma un concorso di cause autonome e indipendenti, *ex* art. 41 c.p. (69).

---

trasp., 2001, p. 799. Per la dottrina, si veda P. GIAMPIETRO, *Trasporto dei rifiuti: sequestro del mezzo e responsabilità del trasportatore*, in *Ambiente*, 2000, n. 9, pp. 831 ss.

(63) Cass. pen., Sez. I, sent. 13 gennaio 1998, n. 4503, in *Giust. pen.*, 1999/II, p. 181; Cass. pen., Sez. I, sent. 17 novembre 1987, n. 9617, in TAMPIERI, *Comm. al cod. pen.*, a cura di ZUCCALÀ, Sub *art. 110*, cit., p. 477.

(64) BETTIOL-PETTOELLO-MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 1986, pp. 649 ss.; GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, p. 98; FROSALI, *L'elemento soggettivo del concorso di persone nel reato*, in *Arch. pen.*, 1947, I, p. 3; ROMANO, *Rilevanza dell'elemento subiettivo nel fenomeno concorsuale*, in *Giur. mer.*, 1978, p. 623; PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993, pp. 191 ss.; PENSO, *Diritto penale*, Padova, 1978, p. 298; ARDIZZONE, *In tema di aspetto subiettivo del concorso di persone nel reato*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, p. 59.

(65) Cfr. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 530.

(66) INSOLERA, *Concorso di persone nel reato*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, II, Torino, 1994, p. 475.

(67) Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 20 febbraio 2001, cit.

(68) Ancora Cass. pen., Sez. III, sent. 20 febbraio 2001, cit. Nello stesso senso anche Cass. pen., Sez. III, sent. 2 novembre 1993, in *Cass. pen.*, 1994, p. 328.

(69) Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2000, p. 518; cfr., inoltre,

Quando tra i soggetti manchi un minimo di vincolo soggettivo, è evidente, ogni azione individuale resta imputabile come fatto a sé stante, importando responsabilità diverse per distinti reati (70).

Contrariamente del resto non si vede quale potrebbe essere il distinguo tra le due figure giuridiche (il concorso di persone ed il concorso di cause) se non proprio il particolare legame psicologico che lega i concorrenti nella cooperazione colposa (71).

Il problema è pertanto quello di determinare quali siano gli elementi denotanti la consapevolezza del concorrente e, soprattutto, se l'inosservanza o l'inesatto adempimento di un obbligo formale comporti di per sé la dimostrazione di tale consapevolezza nella partecipazione.

Nel caso del trasportatore, tuttavia, alcuni ritengono di poter ricavare la sussistenza del requisito psicologico « minimo » (la colpa), dalla mera inosservanza di regole cautelari (72), con la conseguenza di una eccessiva estensione dell'ambito di responsabilizzazione del trasportatore, come andremo a vedere.

Certo è che, anche da questo punto di vista, per ritenere sussistente la responsabilità del trasportatore a titolo di concorso è necessaria la mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare l'illecito.

Peraltro, tali cautele devono coincidere proprio con il rispetto degli obblighi formali prescritti dalla legge, salvo il caso di evidenti difformità *ictu oculi* tra la documentazione e il carico trasportato.

Allora, quando il trasportatore adempia a tutti gli obblighi imposti dalla legge, non residua spazio per la prospettazione di una responsabilità concorsuale, al di là dei casi evidenti di partecipa-

---

Cass. pen., sent. 23 novembre 1987, in *Giust. pen.*, 1989, II, p. 88; e Cass. pen, Sez. IV, sent. 5 giugno 1990, n. 8162.

(70) Cfr. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 535, nota 172, il quale ben evidenzia come il legame psicologico tra le condotte concorrenti giustifichi (in termini di pericolosità oggettiva e di colpevolezza) un trattamento più severo rispetto all'incontro casuale di più condotte indipendenti.

(71) La giurisprudenza ha esaminato a fondo la natura di questo legame psicologico: cfr. Cass. pen., Sez. IV, sent. 21 aprile 1988, n. 4896; Cass. pen., Sez. IV, sent. 23 febbraio 1987, n. 2405; Cass. pen., Sez. IV, sent. 30 giugno 1983, n. 6134; Cass. pen., Sez. I, sent. 24 giugno 1982, n. 6247; Cass. pen., Sez. IV, sent. 29 ottobre 1980, n. 11298. Tutte le sentenze sono riportate da RISICATO, *Il concorso colposo tra vecchie e nuove incertezze*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, I, p. 132, nota 75.

(72) Cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. 11 dicembre 2003, n. 47432, da *www.deaprofessionale.it* secondo la quale la responsabilità penale non atterrebbe necessariamente ai profili della coscienza e volontà della condotta, quanto « a comportamenti che violino i doveri di diligenza per mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione ».

zione consapevole al programma criminoso altrui (sussistenza del dolo).

Fuori dai limiti della diligenza sopra descritta, invece, ci si deve chiedere se il trasportatore che viola una regola cautelare posta a suo carico, può per questo automaticamente essere chiamato a rispondere a titolo di concorso colposo anche per la più grave fattispecie di reato contravvenzionale realizzata dal terzo.

Per esemplificare: l'inesatta compilazione dei formulari di accompagnamento, sarebbe elemento sufficiente ad implicare di per sé il concorso colposo nel reato del terzo? E *quid iuris* nel caso in cui la mera violazione di una regola cautelare importi la compartecipazione ad una fattispecie delittuosa?

Preliminarmente, è opportuno sottolineare, aderendo ad un'autorevole corrente dottrinale (73), che vi deve essere nell'esecuzione concorsuale del reato, l'unità dell'elemento psicologico in capo ai singoli partecipi: l'elemento psicologico funge infatti da fattore di tipicità degli atti posti in essere dai concorrenti (74).

Ad esempio, non sarebbe possibile ravvisare un concorso criminoso nel caso di soggetto che strumentalizzi dolosamente l'altrui condotta negligente o imprudente al fine di compiere un reato.

Ciò si traduce, nel concorso colposo, nella necessità che ciascun concorrente abbia « contemporanea consapevolezza della condotta del compartecipe e che dia ad essa il suo apporto per raggiungere un risultato da ognuno voluto, diverso da quello successivamente realizzato » (75).

Detto questo, pare opportuno a questo punto distinguere la trattazione per le due differenti ipotesi di concorso nelle contravven-

---

(73) Corrente di cui è espressione LATAGLIATA, *Concorso di persone nel reato*, in *Encicl. del dir.*, 1961, VIII, p. 581, parla in proposito di ipotesi di « reità mediata » e fa l'esempio del medico che dolosamente ordini all'infermiera di iniettare una dose eccessiva di medicinale al paziente. In tale caso, secondo l'autore, la condotta dell'infermiera integra un distinto reato colposo, ma non un concorso nel reato. Aderiscono a questa impostazione, tra gli altri, anche FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, Zanichelli, 1995, p. 458; BETTIOL-PETOELLO-MANTOVANI, *op. cit.*, p. 669; RANIERI, *Il concorso di più persone nel reato*, Milano, 1952, p. 124; VANNINI, Quid iuris? *Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale*, vol. VIII, Milano, 1952, p. 32; ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 507.

(74) In giurisprudenza, si veda ad esempio quanto i giudici di legittimità affermano sul concorso del notaio nel reato di lottizzazione abusiva: Cass. pen., Sez. III, sent. 8 novembre 2000, n. 12989, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3164; Cass. pen., Sez. III, sent. 20 marzo 1991, in *Riv. pen.*, 1992, p. 49; Cass. pen., SS.UU., sent. 3 febbraio 1990, in *Cass. pen.*, I, p. 828.

(75) Ancora LATAGLIATA, *op. cit.*, p. 581, il quale riporta (nota 16) Cass. 5 marzo 1952, in *Giust. pen.*, 1952, II, p. 697. Per la dottrina SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, Milano, 1956.

zioni o nel delitto (o meglio, nell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, unico delitto previsto dalla normativa).

6.1. *Il concorso colposo del trasportatore nella contravvenzione del terzo gestore dei rifiuti.* — Ci si propone quindi di affrontare il delicato tema del concorso del trasportatore nel reato del terzo, con particolare riferimento alle fattispecie contravvenzionali che costituiscono la maggior parte degli illeciti penali all'interno di codesta normativa (76).

Per quanto riguarda il concorso colposo nelle contravvenzioni, la coscienza di concorrere dovrebbe per forza di cose essere individuata non nell'intero fatto criminoso il che implicherebbe il dolo del soggetto, ma nella condotta violatrice di regole cautelari di condotta (77), quindi nella coscienza, da parte di tutti i concorrenti, delle violazioni degli altri (78).

È intuitiva la difficoltà di individuazione in concreto di questa forma di partecipazione, tanto da spingersi a chiedersi se sia davvero possibile applicare la disciplina sul concorso alla realizzazione di tali fattispecie.

L'annosa questione viene risolta da parte della dottrina e dalla giurisprudenza dominante nel senso dell'ammissibilità (79).

Tale conclusione non pare tuttavia condivisibile, a fronte dello sbarramento insuperabile costituito dal dato letterale dell'art. 113 c.p. (80), il quale disciplina la cooperazione con esclusivo riferimento ai delitti colposi.

---

(76) Per le uniche due ipotesi delittuose disegnate dalla normativa (la prima costituita dal richiamo *quoad poenam* all'art. 483 c.p., effettuato nell'art. 52, comma 3, e la seconda costituita dalla fattispecie di organizzazione per il traffico illecito di rifiuti *ex* art. 53-*bis*) è fuori discussione che sarà necessaria la prova del dolo dell'agente (dolo specifico nel secondo caso).

(77) Così MANTOVANI, *op. cit.*, pp. 535-536.

(78) Sul tema, si veda DI BENEDETTO, *La cooperazione nel delitto colposo*, Milano, 1988.

(79) In tal senso, tra gli altri: SPASARI, *Profili di teoria generale del reato in relazione al concorso di persone nel reato colposo*, Milano, 1956; CARACCIOLI, *Profili del concorso di persone nelle contravvenzioni*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1971; COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1980; ALICE, *Il concorso colposo in fatti contravvenzionali*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983; e Cass. pen., Sez. III, 7 novembre 1990; Cass. pen., Sez. I, 15 novembre 1994, Cass. pen., Sez. I, 3 marzo 1994 e Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2002, n. 33635, secondo la quale la *culpa in eligendo* o *in vigilando* è sufficiente « ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale, punibile anche a titolo di colpa ».

(80) Art. 113 cod. pen.: « Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso... ».

La disposizione ha carattere vincolante, tale da non consentire di andare oltre la lettera della norma, tanto è vero che il legislatore nelle disposizioni dello stesso capo utilizza espressamente il termine reato quando vuole riferire il disposto anche alle contravvenzioni (81).

La configurabilità del concorso colposo nelle contravvenzioni concreterebbe pertanto un'estensione analogica *in malam partem* della norma, discordante con il principio di stretta legalità vigente in materia penale *ex* art. 1 del c.p. (82).

Ancor più determinante, a parere di chi scrive, è una ragione di natura politico-criminale, che vede nell'esclusione del concorso dalle fattispecie contravvenzionali, l'unica soluzione che consente di scongiurare un eccessivo allargamento dell'area di incriminazione dei comportamenti atipici, a fronte del grande numero di illeciti contravvenzionali e della loro (prevalente) struttura a forma vincolata (83).

Quella parte di dottrina e giurisprudenza che viceversa sostiene la configurabilità del concorso anche in questi casi, finisce per affidare una così vasta portata incriminatrice ad una norma non espressa, ma ricavata in via implicita o per meglio dire « analogica » (e, quindi, vietata) (84).

Le perplessità manifestate dalla possibilità di configurare il concorso nelle contravvenzioni, diventano ancor più gravi se si ricorda che, come anticipato, vi è la tendenza a riscontrare la partecipazione soggettiva del trasportatore nella mera violazione della norma cautelare posta a suo carico.

In tal modo, si esaspera ancor più l'astrazione delle fattispecie sanzionate, disancorandole del tutto dall'elemento psicologico.

Oltretutto, la tendenza a presumere la responsabilità colposa in conseguenza della sola violazione di doveri cautelari scritti, si pone in modo antitetico rispetto alla cultura della responsabilità colpevole che dovrebbe informare gli ordinamenti moderni (85).

---

(81) Si veda lo stesso art. 110 c.p.: « quando più persone concorrono nel medesimo reat, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti ».

(82) In questo senso ALESIANI, in *Commentario al Codice Penale*, diretto da MARINI, LA MONICA, Mazza, Torino, 2000, p. 817.

(83) ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, Milano, 1984, p. 195; ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, in *Studi in memoria di Delitala*, I, Milano 1984, pp. 89 ss.

(84) ALBEGGIANI, *I reati di agevolazione colposa*, cit., p. 209; ANGIONI, *Il concorso colposo e la riforma del diritto penale*, cit., p. 69; ALDOVRANDI, *op. cit.*, Milano, 1999, pp. 123 ss.; INSOLERA, *Concorso di persone nel reato*, cit., p. 481.

(85) Cfr. CANESTRARI, *Responsabilità oggettiva*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, XII, Torino, 1997, pp. 107 ss.

Allora, anche nel caso si voglia ammettere la configurabilità del concorso nelle contravvenzioni, si deve concludere che, ogni qual volta si intenda dimostrare la sussistenza della fattispecie del concorso del trasportatore nel reato del terzo, non si possa comunque prescindere dalla verifica della concreta sussistenza del requisito psicologico integrante la cooperazione nel reato.

Le considerazioni sopra riportate, al di là del fondamento dottrinale, palesano la loro validità soprattutto sul piano pratico, dove si pensi all'ipotesi che il trasportatore, per non aver adempiuto correttamente agli obblighi formali imposti dalla normativa, sia chiamato a rispondere penalmente, non solo della contravvenzione appositamente prevista per la sua violazione, ma altresì per aver concorso nell'illecito contravvenzionale posto in essere dal terzo.

Ciò pare francamente privo di fondamento giuridico e anzi, in base a tutto quanto sopra osservato, addirittura contrastante con i principi fondamentali, che devono essere sottesi ad ogni contestazione di responsabilità penale.

6.2. *Il concorso colposo del trasportatore nel delitto del terzo gestore dei rifiuti.* — Fermo restando quanto fin qui argomentato, considerazioni ulteriori vanno fatte nel caso in cui l'attività illecita realizzata dal terzo (attraverso l'apporto causale del trasportatore), integri gli estremi del delitto *ex* art. 53-*bis* decreto Ronchi (86), ovvero l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (87).

La fattispecie appena ricordata, non solo è costruita come un illecito doloso, ma richiede altresì per il suo perfezionamento il requisito del dolo specifico, concretizzantesi nel « fine di trarre un ingiusto profitto ».

---

(86) La norma è volta a punire quelle attività illecite poste in essere in modo continuativo, con organizzazione di mezzi, strumenti e persone. FIMIANI, *Il reato di traffico illecito di rifiuti*, in *Ambiente e sicurezza*, n. 11/2001, pp. 16 ss. precisa che la fattispecie prescinde dal vincolo associativo e va riferita a quelle condotte continuative ed organizzate, compiute attraverso l'allestimento di mezzi, svolte abusivamente, in violazione delle regole amministrative (con la possibilità del sovrapporsi di questa fattispecie con le singole contravvenzioni che vengano in rilievo).

(87) Resta implicito che le stesse considerazioni potranno essere riportate anche all'altra ipotesi delittuosa prevista dall'art. 52, comma 4, del decreto Ronchi, per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con la compilazione di un formulario inesatto, richiedendosi anche per tale fattispecie il dolo dell'agente. Sul punto si veda a titolo esemplificativo PRATI, *La responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto smaltimento nel D.Lgs. 22/1997*, in questa *Rivista*, 1997, pp. 422 ss., il quale afferma giustamente che in presenza di una condotta colposa dell'agente, le stesse fattispecie saranno perseguibili solo tramite l'irrogazione della sanzione amministrativa. Dello stesso tenore le valutazione di DE FALCO, *I nuovi illeciti nella gestione dei rifiuti*, in *Cass. pen.*, 1988, n. 6, pp. 2247 ss.

La possibilità stessa di configurare un simile concorso si dovrebbe escludere in principio, laddove si aderisca all'impostazione che richiede l'unicità del titolo di responsabilità dei concorrenti (88), tanto più che nel caso di specie tutti i concorrenti dovrebbero perseguire proprio quella finalità specifica richiamata dalla fattispecie.

A parte questo, numerosi argomenti legati alla lettera della legge impediscono di ammettere il concorso colposo nel delitto doloso.

In primo luogo vi è lo sbarramento imposto dall'art. 42 c.p., in considerazione del carattere necessariamente espresso della previsione di responsabilità colposa nei delitti (89).

Tale dato da solo sarebbe sufficiente a risolvere la questione dibattuta, essendo chiaro che l'art. 113 si limita a disciplinare il concorso con esclusivo riferimento al delitto colposo.

D'altra parte, lo stesso principio di personalità della responsabilità penale impone la negazione dell'obbligo di impedire comportamenti pericolosi di terze persone (90).

Sotto il profilo della consapevolezza di cooperare, come requisito psicologico indefettibile nel concorso, si aggiunge inoltre una considerazione particolare.

Nella ipotesi presa in questione dovremmo infatti venirci a trovare di fronte a una duplice condizione: la violazione di una norma cautelate costruita allo scopo di evitare il fatto doloso del terzo, con in più la rappresentazione da parte dell'agente del delitto del terzo che tramite tale violazione potrebbe compiersi (91).

La congiunzione di queste due condizioni è, come si può intuire, di ben difficile verificazione, ma, soprattutto, diviene pressoché impercettibile il distinguo con la diversa fattispecie di concorso di cause colpose indipendenti.

Per tutto quanto sopra osservato sembra doversi definitivamente escludere la configurazione del concorso colposo del trasportatore nel delitto del terzo, sia per la configurazione delle fattispecie

---

(88) Cfr. LATAGLIATA, *op. cit.*, osserva correttamente che i casi di agevolazione colposa di delitti dolosi sono previsti come reati autonomi nella parte speciale del codice.

(89) La responsabilità colposa presuppone una espressa previsione legislativa. L'argomento è condiviso da molti autori, tra i quali: GALLO, *Lineamenti di una teoria sul concorso di persone nel reato*, Milano, 1957, p. 112; COGNETTA, *La cooperazione nel delitto colposo*, in *Riv. it. proc. pen.*, 1980, p. 82; MANTOVANI, *op. cit.*, p. 537.

(90) Cfr. FIANDACA-MUSCO, *op. cit.*, 2002, p. 459, il quale osserva giustamente che « non possono essere definite colpose in base alla mera prevedibilità quelle azioni le quali sono pericolose non in se stesse, ma semplicemente perché forniscono ad altri l'occasione per delinquere ».

(91) Cfr. INSOLERA, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Torino, 1994, p. 477.

disegnate dalla normativa di settore, sia per le contraddizioni in termini di principi generali della responsabilità penale.

Pertanto, fuori dai casi in cui si dimostri la partecipazione cosciente e volontaria del trasportatore nella diversa fattispecie di delitto realizzata dal terzo, si dovrà escludere la sua responsabilità a titolo di concorso colposo.

In tutti gli altri casi, le eventuali violazioni compiute dal trasportatore saranno valutabili solo come integranti un concorso di cause indipendenti, *ex* art. 41 c.p. ed in quanto tali andranno sanzionate in modo distinto, secondo la diversa responsabilità che ognuna di esse comporta.

6.3. *Il concorso omissivo del trasportatore nel reato commissivo del terzo gestore dei rifiuti.* — Tutto quanto fin qui argomentato, presuppone l'inesistenza di un obbligo giuridico di garanzia, ovvero di impedimento dei reati altrui, a carico del trasportatore, giacché un simile obbligo non è stabilito normativamente e la sua imposizione costituirebbe (lo si ripete ancora una volta) un'inammissibile estensione analogica *in malam partem*.

Da ultimo, si vuole comunque provare a vestire i panni di chi pretende di ravvisare in capo al trasportatore un vero e proprio dovere di controllo sulle successive fasi di gestione dei rifiuti, al solo scopo di dimostrare che neppure in tal caso si potrebbe imputare allo stesso una responsabilità a titolo di concorso per aver colposamente omesso di adottare tutte le cautele atte a impedire la realizzazione del reato del terzo.

Ciò concreterebbe evidentemente una ipotesi di concorso per omissione nel reato (commissivo) posto in essere da altri.

Anche prescindendo dalle difficoltà di ammettere la parificazione del contegno meramente passivo all'effettiva volontà di cooperare nell'azione criminosa dei terzi (92), non si può ignorare che per opinione comune, tale forma di concorso dal punto di vista soggettivo necessiterebbe in ogni caso del dolo del concorrente (93), o almeno della consapevolezza dell'azione altrui (94).

Di più: alla luce della difficoltà di individuazione di tale costruzione giuridica, per aversi concorso per omissione del trasportatore

---

(92) Perplessità sono espresse in proposito da FIANDACA, *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano, 1979, pp. 176 ss.; INSOLERA, *Il concorso di persone nel reato*, *op. cit.*, pp. 469 ss., FIANDACA-MUSCO, *op. cit.*, p. 582.

(93) In questo senso sembrano orientati INSOLERA, *op. cit.*, pp. 469 ss., e MANTOVANI, *op. cit.*, pp. 528 ss.

(94) Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 febbraio 1990, in *Cass. pen.*, 1991, I, p. 1771; Cass. pen., Sez. III, sent. 7 febbraio 1996, n. 4422, in *Cass. pen.*, 1997, p. 1871.

dovrebbe essere scrupolosamente accertata la contestuale sussistenza dell'espressa norma di garanzia che si assume violata (95), oltre all'elemento psicologico attribuito al concorrente.

Un ulteriore ostacolo al concorso omissivo del trasportatore sta proprio nella natura commissiva delle fattispecie di reato prospettate nella gestione dei rifiuti.

La gestione illecita (96), così come l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, sono infatti reati che richiedono ad substantiam la forma commissiva e non possono pertanto essere integrati dal mero comportamento omissivo, se non sostenuto dalla volontà di agevolare o partecipare alla realizzazione dello stesso (97).

Riassumendo, si può affermare con cognizione di causa che la responsabilità penale del trasportare, per come è costruita dalla normativa in tema di gestione dei rifiuti, si configura nei limiti in cui è espressamente a lui attribuita, o, nei limiti del concorso nel reato dei terzi, solo dove vi sia una partecipazione cosciente e volontaria dello stesso.

7. *Conclusioni.*

Secondo quanto esposto, si può concludere affermando che non esistono ulteriori obblighi penali a carico del trasportatore, rispetto a quelli già previsti dalla legislazione speciale.

Estendere la responsabilità di quest'ultimo sulla base dei presupposti precedentemente criticati, significherebbe ledere irrimediabilmente il principio di legalità e quello, più specifico di tassatività.

In particolare, si è dimostrato come l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che attribuisce diretta ed immediata valenza pe-

---

(95) Cfr. GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, Milano, 1983, p. 139: « in tanto sarà configurabile una responsabilità penale a questo titolo in quanto esiste l'obbligo di impedire il reato verificatosi ».

(96) Resta implicito che le stesse considerazioni potranno essere riportate anche all'altra ipotesi delittuosa prevista dall'art. 52, comma 4, del decreto Ronchi, per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con la compilazione di un formulario inesatto, richiedendosi anche per tale fattispecie il dolo dell'agente. Sul punto si veda a titolo esemplificativo PRATI, *La responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto smaltimento nel D.Lgs. 22/1997*, in questa *Rivista*, 1997, pp. 422 ss., il quale afferma giustamente che in presenza di una condotta colposa dell'agente, le stesse fattispecie saranno perseguibili solo tramite l'irrogazione della sanzione amministrativa. Dello stesso tenore le valutazione di DE FALCO, *I nuovi illeciti nella gestione dei rifiuti*, in *Cass. pen.*, 1988, n. 6, pp. 2247 ss.

(97) In questo senso, in merito alla responsabilità penale del proprietario del terreno su cui vengono abbandonati rifiuti: Cass. pen., Sez. III, sent. 1° luglio 2002, n. 32158.

nale al generico principio di responsabilizzazione e cooperazione sia del tutto arbitraria ed in contrasto con il principio di legalità, nelle sue articolazioni della tassatività e del divieto di analogia *in malam partem*.

Pertanto, si può ragionevolmente negare che sulla base di tale principio sussista responsabilità penale per il trasportatore che abbia inconsapevolmente consegnato dei rifiuti a terzi per lo smaltimento o il recupero realizzati illecitamente.

Si è escluso, altresì, che gravi sul trasportatore un obbligo di garanzia nei confronti degli altri protagonisti della gestione dei rifiuti e che, in caso contrario, il principio dell'affidamento o dell'autoresponsabilità escludono qualsivoglia responsabilità a suo carico.

Infine, si è visto che vi sono motivi sia strutturali che logici che impediscono di affermare l'eventuale concorso del trasportatore nel reato del terzo, fuori dai limiti della sua partecipazione cosciente e volontaria al progetto criminoso altrui.

Ciò vale, tanto per la sopra contestata possibilità di configurare un concorso colposo nelle contravvenzioni previste dal decreto Ronchi, quanto per l'impossibilità di ravvisare una partecipazione colposa alla fattispecie dolosa commessa dal terzo.

Per di più, si deve ricordare che anche in tema di gestione dei rifiuti devono essere rispettate le regole cardine del concorso di persone del reato.

Ancora una volta, sono proprio i principi basilari dell'ordinamento penale ad impedire che la mera inosservanza di una disposizione normativa da parte del trasportatore sia sufficiente di per sé a comprovare la sua compartecipazione alla diversa e più ampia fattispecie criminosa.

A tale conclusione si oppongono infatti le considerazioni fatte in merito al concorso di cause autonome *ex* art. 41 c.p., prima ancora — ed oltre a quelle — sul principio dell'affidamento su cui ogni soggetto dell'ordinamento deve poter contare.

Tutt'al più si potrebbe invocare sul punto un intervento del legislatore che, allo stato attuale, non potrebbe che confermare quanto si è fin qui sostenuto, in modo da evitare interpretazioni discutibili per il futuro.

Qualora, invece, fosse intenzione del legislatore perseguire in maniera più ampia il trasportatore, è ovvio che ciò dovrebbe avvenire sulla base di una precisa norma che fissi il contenuto ed i limiti degli obblighi a suo carico.

N. Furin, *I limiti alla responsabilità penale del trasportatore di rifiuti*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, Milano, Giuffrè, 2005, n. 6, pp. 991-1017.

L'A. esamina le responsabilità penali del trasportatore di rifiuti in relazione al decreto Ronchi, contestando l'allargamento operato da talune interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali.

A carico del trasportatore di rifiuti, il D.Lgs. 22/1997 stabilisce esclusivamente gli obblighi: 1) di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti *ex* art. 30; 2) di comunicazione fissati dagli artt. 11 e 12; 3) di munirsi del formulario d'identificazione prescritto dall'art. 15.

Viceversa, il trasportatore non è esonerato da responsabilità penale quando movimenti un carico di rifiuti palesemente difforme a quanto dichiarato nel formulario.

Allo stesso modo, sussiste responsabilità penale per il trasportatore che conferisca i rifiuti a soggetti manifestamente inidonei a svolgere le attività di smaltimento o recupero.

In questi casi, egli risponderà penalmente secondo la disciplina codicistica del concorso nel reato del terzo.

The Author examines the criminal liability of waste carriers with regard to Ronchi legislative decree, dissociating himself from the broad interpretation of some authorities and case law.

Legislative decree no. 22/1997 provides that a carrier of waste material has only these obligations: 1) the duty of registering as a waste transporter in the national register of companies operating in waste management in accordance with art. 30; 2) the duty of communication in accordance with art. 11 and 12; 3) the duty of getting the identification form prescribed by art. 15.

On the other side, the carrier is not exonerated from criminal liability when he moves a waste load clearly different from what declared in the identification form.

In the same way, criminal liability subsists for a carrier who delivers a waste load to subjects clearly unfit for its disposal or recycling.

In the above mentioned cases, he will be held responsible in accordance with the criminal law governing the contributory negligence.